



Comune di Tivoli
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI ORTI URBANI E SOCIALI
SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

*Adottato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 9 del 26 marzo 2021*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1	DEFINIZIONI.....	pag.3
ART.2	FINALITÀ.....	pag.4
ART.3	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag.4
ART.4	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag.4
ART.5	REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI TRADIZIONALI.....	pag.4
ART.6	CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	pag.5
ART.7	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI TRADIZIONALI.....	pag.6
ART.8	DURATA DELL'ASSEGNAZIONE.....	pag.7
ART.9	REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E SUBENTRO E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.....	pag.7
ART.10	GESTIONE DEGLI ORTI: ASSEMBLEA, COMITATO E REFERENTI.....	pag.8
ART.11	DISPOSIZIONI, CONDUZIONE E NORME DA RISPETTARE.....	pag.8

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI

ORTOURBANO

CAPO I - ORTI URBANI TRADIZIONALI

ART.12	INDIVIDUAZIONE DI AREE PER ORTI URBANI TRADIZIONALI.....	pag.10
ART.13	CONTROLLI.....	pag.10
ART.14	FORNITURE ED OPERE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	pag.10
ART.15	SPESE ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO.....	pag.10
ART.16	CONTROVERSIE.....	pag.11
ART.17	SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO.....	pag.11

CAPO II - ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI, ORTI SOCIALI E ORTI SENZA BARRIERE

ART.18	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI ED ORTI SOCIALI/TERAPEUTICI, ORTI SENZA BARRIERE.....	pag.11
ART.19	ASSEGNAZIONE ORTI URBANI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI,ORTI DIDATTICI E ORTI SOCIALI/TERAPEUTICI.....	pag.11
ART.20	DURATA DELLA CONVENZIONE.....	pag.12
ART.21	COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI.....	pag.12
ART.22	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.....	pag.12
ART.23	PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.....	pag.14

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART.24	OPERE AMMESSE NEGLI ORTI URBANI E PRESCRIZIONI.....	pag.14
ART.25	INTERVENTI SUI MANUFATTI ESISTENTI.....	pag.15
ART.26	PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE.....	pag.15
ART.27	NORME APPLICABILI.....	pag.15
ART.28	MODALITÀ APPLICATIVE.....	pag.16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione comunale di Tivoli, con questo regolamento, intende promuovere la cura del verde pubblico e del paesaggio urbano e peri-urbano, anche favorendo ed incentivando la creazione di "orti urbani", su piccoli appezzamenti di terreno che avranno funzioni produttive, didattiche e culturali.

Inoltre, facendo proprio anche l'input proveniente da norme di carattere nazionale e regionale, incentrato su una politica di "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato", mediante il presente Regolamento si intende promuovere la cosiddetta "Rigenerazione Urbana", attuabile attraverso un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate, che puntano a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali, orti condivisi, perseguendo obiettivi di sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi, di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città, attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari.

Gli orti saranno assegnati alla cura dei cittadini residenti che ne faranno richiesta, in possesso dei requisiti previsti ed in base ad un bando pubblico emanato dal comune. Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, gli orti innovativi, i giardini condivisi, gli orti didattici e gli orti sociali/terapeutici vengono, di norma, assegnati ad associazioni, gruppi di persone, comitati all'uopo costituiti e scuole, i quali possano garantire sia la coltivazione del terreno, sia le attività di carattere sociale, di diffusione di "buone pratiche" e di educazione ambientale. Gli orti verranno assegnati a titolo gratuito e con le modalità di seguito indicate a cittadini e associazioni residenti a Tivoli, che dovranno utilizzarli per la sola coltivazione di ortaggi, frutti e fiori e/o altre finalità indicate dall'amministrazione comunale di concerto con i conduttori.

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento sono definiti:

- a) **Orti Urbani Tradizionali:** appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per sé e per la propria famiglia;
- b) **Orti - Giardini Condivisi** (community garden o jardin partage /collectif): appezzamenti di terreno situati nel territorio urbano e peri-urbano destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata;
- c) **Orti Didattici:** appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e peri-urbano, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno;
- d) **Orti Sociali / Terapeutici:** appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e peri-urbano, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, carcerati, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale;
- e) **Orti Innovativi:** appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e peri-urbano, destinati allo sviluppo di forme innovative di gestione, con funzione di utilizzo e controllo del territorio. In particolare, negli orti innovativi si praticano: - metodi di agricoltura ecocompatibile, introducendo sistemi di coltivazione biologici o integrati; - tutela della biodiversità; - diffusione di pratiche sostenibili quali la gestione razionale dell'acqua, la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione dei rifiuti vegetali (cd. compostaggio), l'uso di energie alternative, l'introduzione di piccoli sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, il divieto dell'utilizzo di concimi minerali e pesticidi di sintesi.

ART. 2 – FINALITÀ

Attraverso l'assegnazione degli orti l'Amministrazione persegue le finalità di:

- a) valorizzare porzioni di territorio, sottraendole al degrado ed alla marginalità e promuovendole quali spazi verdi qualificati, strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- b) stimolare ed agevolare l'impiego del tempo libero;
- c) favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini e fornire occasioni di aggregazione, intendendo gli orti quali luoghi di incontro/scambio per le comunità locali e di presidio sociale;
- d) sviluppare attività didattiche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attraverso le convenzioni per lo scambio scuola-lavoro;
- e) sviluppare progetti legati al concetto di "economia circolare", con particolare attenzione per il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, da riutilizzare a fini ammendanti e fertilizzanti degli orti stessi;
- f) favorire l'insegnamento e la diffusione di tecniche di coltivazione e di smaltimento dei rifiuti (compostaggio) basate sul principio della sostenibilità ambientale;
- g) promuovere le "buone prassi" nella conduzione degli orti, attraverso forme di educazione ambientale, anche mediante corsi specifici presso enti riconosciuti dal Comune, quali eccellenze nell'insegnamento dell'agricoltura;
- h) favorire l'auto produzione di sementi e di varietà locali, favorendo anche il ripristino di alberi da frutto antichi in via di estinzione;
- i) consentire il recupero di un rapporto diretto ed attivo con la terra e la natura;
- j) facilitare la trasmissione di conoscenze tecniche naturali di coltivazione;
- k) favorire la conoscenza dei vari sistemi di coltivazione degli orti, nel concetto della permacoltura e degli orti sinergici;
- l) sostenere pratiche sociali e formative, tipiche della vita rurale organizzando, laddove possibile, incontri didattici sull'orticoltura, rivolte a tutti i cittadini interessati;
- m) introdurre conoscenze circa la potatura, gli innesti, la cippatura o trinciatura e la pacciamatura;
- n) introdurre il concetto di bellezza e salvaguardia del paesaggio e promuovere la cultura del verde e decoro urbano;
- o) ottimizzare le risorse economiche familiari.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai terreni destinati ad essere utilizzati ad orto urbano e a orti urbani innovativi, di proprietà del Comune di Tivoli o di cui il Comune abbia la disponibilità, sulla base di accordi con i proprietari, che ne consentano le destinazioni di cui al presente regolamento.

I terreni da destinarsi ad orto sono individuati dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, sulla base di elenchi di terreni di proprietà, ovvero nella disponibilità del Comune, individuati dall'Ufficio Patrimonio.

ART. 4 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Costituiscono oggetto del presente regolamento le modalità di realizzazione, di assegnazione, di gestione e di coltivazione degli orti urbani e sociali individuati dalla Giunta Comunale.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI TRADIZIONALI

REQUISITI GENERALI DEGLI ASSEGNATARI:

Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge:

- a) avere residenza (se persone fisiche) o sede legale (se Associazioni, enti, organismi, scuole, etc.) o sede operativa nel Comune di Tivoli;
- b) non disporre, nel territorio del Comune di Tivoli o comuni limitrofi, fondi agricoli di proprietà (o comunque a disposizione) destinabili alla coltivazione;
- c) essere in grado di provvedere personalmente o per il tramite dei propri associati alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e, comunque, impegnarsi in tal senso;
- d) non svolgere attività d'impresa agricola;
- e) non avere contenziosi in corso con l'Amministrazione Comunale di Tivoli.

ART. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

A seguito della pubblicazione di apposito bando, la graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli orti sarà predisposta dagli uffici comunali, attribuendo a ciascun partecipante il punteggio risultante dalla somma dei punteggi conseguiti per le voci sotto elencate, determinati secondo le relative tabelle di attribuzione:

a. REDDITO (per fasce ISEE 1, 2 e 3) - (SOLO PER ORTI URBANI)

FASCIA ISEE	PUNTEGGIO
1 - superiore a €30.000,00	0
2- da €17.000,01 a €30.000,00	1
3- da €5.500,01 a €17.000,00	2
4 - da €0,00 a €5.500,00	3

b. ETÀ DEL RICHIEDENTE

FASCIA D'ETÀ	PUNTEGGIO
tra 18 e 30 anni	1
tra 31 e 50 anni	2
tra 51 e 60 anni	3
tra 61 e 71 anni	4+ 0,10 per ogni anno compiuto (es.: 61 anni = 4 / 71 anni=5)
≥ 72 anni	6

c. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

COMPONENTI	PUNTEGGIO
1	0
2	1
3	2

4	3
5	4
> 5	5

d. PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

Può trattarsi del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso. In talicasi verrà attribuito il seguente punteggio:

- 1,0 punto per disabilità
- 1,5 punti per disabilità gravissima

e. APPARTENENZA A CATEGORIE SVANTAGGIATE

Per soggetti appartenenti a categorie disagiate, quali ad esempio disoccupazione o mobilità, anche alla luce dell'ISEE presentato, verranno assegnati 0,80 punti.

f. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DIDATTICI

Ai richiedenti che garantiscono disponibilità a partecipare gratuitamente a progetti promossi da scuole o altre organizzazioni aventi finalità istruttive e/o educative, finalizzate all'utilizzo dell'orto per attività didattica teorico-pratica, tutoraggio, consigli e supervisione su piantumazione, cura dell'orto, raccolto e produzione ortofrutticola), verrà assegnato n. 1 punto.

g. QUOTA DI RISERVA

Al fine di favorire lo scambio interculturale, la socializzazione e l'integrazione sociale per ogni lotto è prevista una quota di riserva che può variare, a descrizione dell'Ente, dal 10% al 20% dell'estensione totale dell'area individuata da destinare a soggetti ricompresi tra anni 18 e anni 30 e per i quali nella formazione della graduatoria non sarà applicato il criterio dell'età.

In caso di parità di punteggio avranno priorità i richiedenti che non abbiano avuto nel proprio nucleo familiare assegnatari di un orto comunale nel passato. Nel caso in cui i candidati risultino ancora paritetici, verrà effettuato un pubblico sorteggio, eseguito dalla Commissione di Assegnazione.

ART. 7 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI TRADIZIONALI

La Giunta Comunale approva periodicamente, con proprio provvedimento, l'elenco dei terreni da assegnare quali orti urbani tradizionali, sulla base degli elenchi dei terreni che ne possiedono le caratteristiche, individuati dagli uffici tecnici competenti.

Sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, il servizio preposto approva appositi bandi pubblici per l'assegnazione degli orti ubicati nel territorio comunale.

I bandi dovranno contenere:

- a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica;
- b) i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
- c) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
- d) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- e) il responsabile del procedimento;
- a) l'ufficio comunale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree;
- f) la durata dell'assegnazione.

Al bando sarà data adeguata pubblicità in ambito comunale e cittadino, mediante pubblicazione all'Albo del Comune, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito del comune e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione.

Gli uffici comunali provvederanno alla ricezione delle istanze di assegnazione, all'istruttoria delle medesime, all'attribuzione dei punteggi (sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento) e alla formazione della graduatoria.

Le domande di assegnazione in concessione potranno essere presentate a seguito della pubblicazione di apposito bando da parte del Comune.

L'assegnazione avrà validità quadriennale.

Le domande accolte, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti, resteranno in graduatoria e saranno soggette ad eventuale scorrimento.

Allo scadere dei quattro anni, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando per gli orti in servizio e alla formazione di una nuova graduatoria di assegnazione (al titolare di una precedente assegnazione che conservasse un punteggio sufficiente per l'assegnazione anche a seguito del nuovo bando, verrà assegnato lo stesso terreno, se richiesto).

Le graduatorie in attesa rimarranno valide per 4 anni a meno di disdetta da parte dell'avente diritto da inviare in forma scritta al Sindaco. Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva, anche se composto da più anziani o giovani in cerca di lavoro, soggetti svantaggiati, ecc.

ART. 8 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avrà la durata di quattro (4) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di dare comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

Il coniuge o convivente more uxorio, che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all' art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.

In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

ART.9 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Comune procederà alla revoca dell'assegnazione del lotto qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- perdita di uno dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione;
- inadempienza alle norme del presente regolamento, accertate nell'ambito delle verifiche periodiche effettuate dal Comune.

Tra i casi previsti, sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- disdetta, da presentare in forma scritta;
- decesso dell'assegnatario: in tal caso il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica, che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; in ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data di decesso dell'assegnatario;
- trasferimento degli assegnatari fuori dell'ambito territoriale comunale: in tal caso la concessione

- dell'orto cessa alla fine del raccolto;
- mancata coltivazione dell'orto per un periodo superiore a tre mesi;
- sub affidamento parziale o totale a terzi.

In tali circostanze si procede ad attivare un'istruttoria, richiedendo per iscritto chiarimenti all'assegnatario: in caso di mancata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

L'amministrazione può procedere alla revoca anche per motivi di pubblico interesse.

A seguito della revoca, l'Amministrazione comunale provvede alla riassegnazione degli orti liberi sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento e fino al compimento del quadriennio in corso.

ART. 10 - GESTIONE DEGLI ORTI: ASSEMBLEA, COMITATO E REFERENTI

Ciascuna area comunale destinata ad orto verrà denominata in maniera univoca, in modo da fare riferimento alla collocazione geografica, oltre che ai riferimenti catastali della stessa.

Per garantire il corretto svolgimento della gestione e curare i rapporti formali con l'Amministrazione Comunale, per ciascuna area comunale destinata ad orti urbani ci sarà:

1. L'ASSEMBLEA DEGLI ORTISTI costituita da tutti gli assegnatari, che elegge il Comitato di Gestione.
2. IL COMITATO DI GESTIONE in numero pari a n.3 (tre) unità, in caso di orti che comprendono sino a 20 (venti) lotti e in numero pari a n.5 (cinque) unità, in caso di orti con più di n.20 (venti) lotti, viene eletto in maniera democratica dall'Assemblea degli Ortisti, avrà la durata di n.1 (un) anno e svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) facilitare i rapporti fra tutti gli assegnatari;
 - b) predisporre e affiggere la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
 - g) segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento degli assegnatari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
 - h) vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua competenza ed alla conservazione in buono stato di tutte le attrezzature a lui assegnate;
 - i) vigilare affinché gli assegnatari rispettino gli orari stabiliti e usino con diligenza l'acqua, senza sprechi, per i soli usi ortivi;
 - j) ricevere le comunicazioni di assenza temporanea degli assegnatari tenendo un apposito registro;
 - k) riunire almeno una volta all'anno tutti gli assegnatari per la discussione di eventuali problematiche comuni;
 - l) stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalci, potature e dei materiali vegetali curandone, in tal caso, la relativa gestione;
 - m) promuovere e favorire eventuali acquisti collettivi (attrezzature, piantine, sementi, ecc.) da parte degli assegnatari;
 - n) svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali;
 - o) individuare al proprio interno un referente, con il compito di mantenere i rapporti con l'Amministrazione comunale;
 - p) il referente, scelto in maniera democratica tra i membri del Comitato di Gestione, resterà in carica per lo stesso tempo del Comitato di Gestione, di cui è parte integrante, e manterrà i rapporti con il Comune per l'eventuale organizzazione di eventi legati alla attività.

ART. 11 - DISPOSIZIONI, CONDUZIONE E NORME DA RISPETTARE

1. L'orto dovrà essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato dai familiari: è vietato avvalersi di manodopera retribuita.

2. La gestione dell'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo e in nessuna forma.
3. L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso e non potrà svolgere sullo stesso attività diverse da quella della coltivazione orto floro frutticola.
4. Gli assegnatari si impegnano a coordinarsi per la gestione degli spazi comuni.
5. Allo scadere della concessione, l'assegnatario dovrà lasciare libera l'area da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
6. L'assegnatario si impegna a mantenere l'orto in stato decoroso e, insieme con gli altri assegnatari, a tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli e gli eventuali fossi di scolo.
7. È vietata la costruzione di capanni e similari: eventuali strutture a servizio, per la custodia degli attrezzi e dei materiali potranno essere messe a disposizione ed installate dal Comune di Tivoli, qualora previsto.
8. È vietato recintare il lotto assegnato, essendo consentita la semplice delimitazione, già predisposta dal comune: eventuali ulteriori limitazioni di piccola entità potranno essere concesse solo previo formale parere favorevole dell'amministrazione concedente.
9. È vietato danneggiare in qualsiasi modo gli altri orti.
10. È fatto obbligo di fare buon uso del sistema di irrigazione (qualora presente), con le eventuali limitazioni orarie predisposte dal Comune.
11. È vietato svolgere, utilizzando l'orto assegnato, attività commerciali a scopo di lucro: la produzione dovrà essere unicamente rivolta all'ottenimento di prodotti per uso proprio e nell'ambito familiare;
12. È vietato accedere alla zona orti con auto e motocicli.
13. È vietato introdurre negli orti materiali non attinenti all'orticoltura.
14. È vietato tenere stabilmente cani o altri animali negli orti e sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo di animale.
15. Le coperture in plastica, a protezione delle coltivazioni stagionali, potranno essere realizzate secondo la tipologia a tunnel con raggio da terra di massimo 45 cm.
16. È vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM).
17. È vietato spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (salvo concime organico, che deve comunque essere interrato nell'arco di n.6 ore dallo spargimento) dalle ore 8,00 alle ore 21,00 nel periodo che va da marzo ad ottobre; in ogni caso, qualsiasi sostanza maleodorante utilizzata, deve essere interrata il più presto possibile e comunque entro le 24h.
18. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari non autorizzati per l'agricoltura biologica che possono arrecare danno all'ambiente e alla salute pubblica.
19. È vietato l'uso di sostanze (naturali e/o di sintesi chimica) che possono arrecare danno all'ambiente e alla salute pubblica.
20. È vietato accendere fuochi.
21. È vietato superare l'altezza di 2 ml. con eventuali sostegni per le piante.
22. Il comune provvederà ad installare una o più compostiere, a servizio di tutti i lotti assegnati, per il riutilizzo (sotto forma di "compost" da usarsi come fertilizzante del terreno) del materiale vegetale di risulta dei residui organici provenienti dalle attività degli orti.
23. L'assegnatario è invitato ad attuare nuove tecniche eco-sostenibili di coltivazione e di gestione delle aree (orti sinergici, canalizzazione dell'acqua, riutilizzo acque piovane ecc.).
24. L'assegnatario è obbligato ad effettuare la manutenzione degli eventuali manufatti presenti sull'appezzamento di terreno assegnato.
25. L'assegnatario è obbligato a mantenere l'area assegnata ordinata e pulita, assicurando una corretta manutenzione dei viottoli, dei percorsi e degli spazi comuni.
26. L'assegnatario è obbligato a formulare richiesta ai competenti uffici tecnici per l'autorizzazione alla messa a dimora di eventuali alberature da frutto o ornamentali.
27. L'assegnatario è obbligato a mantenere le aree sgombre da qualsiasi rifiuto sia organico sia ingombrante.

28. L'assegnatario è obbligato a mantenere il decoro paesaggistico e utilizzare tecniche che si avvalgano di materiali naturali e biodegradabili.
29. L'assegnatario è obbligato a consentire l'accesso all'area assegnata ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza.
30. L'assegnatario è vincolato a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento e a farsi parte diligente e attiva per la sua attuazione.
31. L'assegnatario è obbligato a dare ospitalità ed un minimo di accoglienza ad eventuali classi o gruppi di minori che facciano richiesta di visita o che partecipino ad attività di educazione ambientale promosse dal Comune o da servizi convenzionati con lo stesso.

Restano a carico dell'assegnatario le spese per eventuali demolizioni e/o sgomberi effettuati dall'Amministrazione sull'area affidata per motivi di igiene e sanità pubblica, determinati da fatti imputabili all'assegnatario stesso, nonché per l'eliminazione di costruzioni, baracche od altri manufatti non autorizzati, dallo stesso installati o edificati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI ORTO URBANO

CAPO I - ORTI URBANI TRADIZIONALI

ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DI AREE PER ORTI URBANI TRADIZIONALI

Il comune di Tivoli si riserva di provvedere alla individuazione dei terreni aventi adeguate caratteristiche per essere destinati ad orto urbano tradizionale, verificandone preventivamente l'accessibilità, la disponibilità all'approvvigionamento idrico, l'idoneità della superficie, la salubrità del terreno, ecc.

Dopo l'assegnazione, nei casi in cui dovessero insorgere sospetti o casi di contaminazione, volontaria o accidentale, da parte del conduttore o di soggetti ignoti, l'assegnazione decade fino alla certificazione di idoneità da parte degli enti competenti.

ART. 13 – CONTROLLI

Il controllo sul rispetto del presente Regolamento è affidato alla Polizia Locale, al Servizio Patrimonio ed al Servizio Ambiente che segnaleranno al Servizio che ha curato il procedimento di assegnazione degli orti e la stipula contrattuale le eventuali inadempienze, per i provvedimenti di competenza.

ART. 14 - FORNITURE ED OPERE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione comunale si impegna a:

- predisporre una recinzione di altezza di circa metri 1,50 perimetrale all'intero lotto, contenente i singoli orti, atta alla sola delimitazione degli stessi;
- realizzare uno o più ripostigli per gli attrezzi di uso comune agli ortisti assegnatari, in proporzione all'estensione complessiva del lotto;
- provvedere ai lavori relativi alla fornitura idrica a servizio dell'intera area orticola;
- provvedere ad un disegno minimo progettuale per la suddivisione degli spazi da dedicare ad ogni singolo lotto da assegnare ai cittadini, per garantire una idea di bellezza e funzionalità dell'orto stesso;
- prevedere uno spazio (laddove possibile) dove poter posizionare tavoli e panchine di legno, per migliorare la condivisione dell'orto e la sua fruizione da parte degli assegnatari (l'orto dovrebbe essere un luogo di incontro dove si fa vita sociale).

ART. 15 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, compresa quella relativa al consumo idrico, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

L'Amministrazione chiederà, all'assegnazione dell'orto, un contributo, il cui importo verrà stabilito con delibera di giunta, per sostenere i costi di gestione (tra cui quello relativo al consumo idrico annuale). Trascorso il primo anno dall'assegnazione, relativamente al consumo idrico, si procederà annualmente con conguaglio per l'eventuale eccesso di consumo, dividendo in parti uguali la spesa in esubero tra gli ortisti. Nel caso in cui siano presenti lettori di consumo per ogni orto, le spese in esubero verranno attribuite per la spettante quota parte ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile.

Il contributo dovrà essere versato al momento dell'assegnazione ed entro il 31 gennaio per le annualità successive.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Ogni controversia, questione e/o vertenza verrà esaminata dal Servizio che ha assegnato gli orti. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si farà riferimento alle Norme vigenti.

ART.17 - SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario, prima della formale assegnazione.

CAPO II - ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI, ORTI SOCIALI E ORTI SENZA BARRIERE.

ART. 18 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI ED ORTI SOCIALI/TERAPEUTICI, ORTI SENZA BARRIERE

Possono essere destinati ad orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici i terreni che, oltre a possedere le caratteristiche comuni agli orti urbani tradizionali, possiedano una superficie agricola utilizzabile uguale o superiore a 500 metri quadrati.

L'elenco dei terreni idonei ad essere utilizzati quali orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali viene fornito dal Servizio Patrimonio, ai fini dell'adozione da parte della Giunta Comunale, del relativo provvedimento di competenza.

Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, gli orti innovativi, i giardini condivisi, gli orti didattici e gli orti sociali/terapeutici vengono, di norma assegnati ad associazioni, gruppi di persone, comitati all'uopo costituiti e scuole, che possano garantire sia la coltivazione del terreno, sia le attività di carattere sociale, di diffusione di "buone pratiche" ed educazione ambientale.

ART. 19 - ASSEGNAZIONE ORTI URBANI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI E ORTI SOCIALI/TERAPEUTICI

La Giunta Comunale approva con proprio provvedimento l'elenco dei terreni da assegnare quali orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, sulla base dagli elenchi dei terreni che possiedono appropriate caratteristiche, individuati dal Servizio Patrimonio.

Sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, il Servizio incaricato predisponde ed approva appositi bandi pubblici per l'assegnazione degli orti.

I bandi devono contenere:

- a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica adeguata;

- b) i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
- c) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
- d) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- e) il responsabile del procedimento;
- f) l'ufficio Comunale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive. I bandi debbono altresì:
 1. indicare gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere attraverso la realizzazione degli orti;
 2. precisare i contenuti minimi del progetto di gestione dell'orto che gli istanti dovranno allegare alla domanda di assegnazione;
 3. richiedere che ogni progetto evidenzi gli obiettivi ed i tempi di realizzazione, in modo tale che gli stessi parametri siano valutabili in sede di gara.

Al bando verrà fornita adeguata pubblicità in ambito comunale e cittadino, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, affissione di manifesti negli appositi spazi per la Pubblica Affissione ed eventuali altre forme di comunicazione.

Gli uffici comunali provvedono alla ricezione delle istanze di assegnazione ed all'istruttoria delle medesime.

La valutazione dei progetti, l'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito in questo regolamento e la formazione della graduatoria sono a cura della Commissione all'uopo costituita.

ART. 20 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata delle convenzioni a favore degli assegnatari è stabilita, ordinariamente, in n.4 (quattro) anni.

Alla scadenza del periodo di assegnazione, verificata da parte della Commissione di Valutazione, l'attuazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, la convenzione potrà essere prorogata, per una sola volta, per un periodo massimo non eccedente ulteriori quattro anni, sempre che non sussista necessità da parte del Comune di riacquisire la disponibilità del bene, per mutate esigenze di interesse collettivo formalmente espresse.

Alla scadenza della convenzione di assegnazione, in ogni caso, gli assegnatari sono obbligati a riconsegnare l'area senza necessità di richiesta o intimazione da parte del Comune.

ART. 21 - COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

Per la valutazione delle domande per la concessione degli orti di cui al presente capo viene costituita una Commissione composta da n.4 membri: da individuarsi tra il personale in servizio dell'Amministrazione con qualifica dirigenziale o di categoria D. La Commissione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, redigerà una graduatoria per l'assegnazione delle aree che, nel tempo, si renderanno disponibili (in base alle indicazioni dell'Amministrazione comunale, fornite dall'Ufficio Patrimonio) e darà mandato al Servizio Patrimonio per la sottoscrizione delle relative convenzioni.

ART. 22 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

L'assegnazione degli orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici avviene sulla base della valutazione dei progetti di gestione presentati dagli interessati. La Commissione di Valutazione attribuirà un punteggio ai progetti di gestione degli orti sulla base del loro valore in termini di:

- a) funzione sociale
- b) educazione ambientale
- c) utilizzo di pratiche agricole ecocompatibili

Con riferimento agli orti di cui al Capo II affidabili alle scuole, il punteggio totale (massimo 14 punti) attribuibile al progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base della seguente tabella:

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dei progetti specifici	Temi inerenti alla coltivazione dell'orto, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni.	4
Numero di classi coinvolte	da 1 a 3	2
	da 4 a 6	4
	da 6 a 10	6
	> 10	8
Coinvolgimento dei genitori	Sì	1
	No	0
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più scuole collegate fra loro mediante specifico accordo	Sì	1
	No	0

Con riferimento agli orti di cui al Capo II affidabili alle ASSOCIAZIONI, il punteggio totale (massimo 48 punti) attribuibile al progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base della seguente tabella:

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Soggetti iscritti all'associazione e residenti in Comune di Tivoli che parteciperanno alle attività.	fino a 4	0
	da 5 a 9	2
	da 10 a 15	4
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti, collegati fra loro mediante specifico accordo.	2 associazioni	4
	3 associazioni	8
	oltre 3 associazioni	12

Coinvolgimento nell'attività prevista di persone prese in carico dai Servizi Sociali del Comune di Tivoli.	Qualità di progetti specifici su temi inerenti la coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'Associazione.	fino a 12 punti
	Numero persone interessate (n.1 punto per ogni persona, fino ad un massimo di n.18 punti)	fino a 18 punti

ART. 23 - PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Gli Istituti scolastici del Comune di Tivoli possono richiedere di utilizzare per scopi formativi uno o più orti assegnati a persone disponibili a partecipare gratuitamente a progetti promossi dalle scuole. Le scuole devono presentare la propria richiesta al Sindaco di Tivoli almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso formativo previsto, con l'obbligo di allegare la scheda esplicativa del progetto. Per quanto riguarda il punteggio alle scuole per la realizzazione di un orto scolastico, verrà dato un punteggio aggiuntivo di n.10 punti nel caso in cui una scuola collabori con singoli o associazioni, al fine di completare il ciclo di sviluppo delle verdure o essenze piantumate nell'orto che dovrebbero essere garantite anche alla fine dell'anno scolastico.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 24- OPERE AMMESSE NEGLI ORTI URBANI E PRESCRIZIONI

Fermo restando il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, all'interno degli orti di cui al presente regolamento, è ammessa la realizzazione delle seguenti opere, purché siano osservate le prescrizioni di seguito previste:

- a) Opere di sistemazione del terreno di limitata entità, che devono essere costruite in continuità e coerenza con le esistenti, per forma, materiali, finiture e colori, facendo preferibilmente ricorso a tecniche e materiali tradizionali o tecniche di ingegneria naturalistica: muri di contenimento e materiali tradizionali, se presenti, devono essere mantenuti ripristinando, se necessario, il paramento murario in pietra naturale a corsi orizzontali, secondo la tecnica del muro di fascia.
- b) Opere di sistemazione delle aree di uso comune, non destinate alla coltivazione orticola, che devono essere attuate nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'intorno e degli elementi di pregio esistenti. Deve essere garantito, in ogni caso, l'accesso ai lotti di terreno. A tale scopo, laddove si rendesse necessario ricorrere a piccoli interventi di pavimentazione, devono essere utilizzate tecniche e materiali che assicurino la permeabilità del suolo.
- c) Recinzione delle aree comprendenti i lotti destinati ad orto urbano, che deve essere realizzata in modo tale da ottenere un assetto ordinato, omogeneo e trasparente e non deve superare un'altezza massima pari a 1,50 ml; sulle recinzioni è consentito l'addossamento di essenze vegetali rampicanti, da mettere a dimora all'interno dell'area recintata: è vietato il tamponamento della recinzione con qualunque materiale; deve essere prevista l'installazione di un cancello che limiti l'accesso all'area ai soli aventi diritto.
- d) Strutture a tunnel con teli in plastica per orticoltura di altezza massima m 0,45.
- e) Depositi attrezzi che dovranno essere preferibilmente accorpate in un'unica struttura comune la cui superficie coperta sarà definita in sede di progetto unitario: nei casi in cui si debba ricorrere a depositi realizzati sui singoli lotti, essi dovranno avere dimensioni contenute non eccedenti i 2 mq di superficie e 2 ml di altezza ed essere realizzati in legno; ogni deposito dovrà essere collocato sul lotto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo, con particolare attenzione alla

- conservazione delle linee di crinale e dei punti panoramici.
- f) Pergolati o tettoie, in continuità con il deposito attrezzi di cui al punto precedente.
- g) Autofinanziamento: il Comune agevola le iniziative dei cittadini assegnatari degli orti tradizionali e delle associazioni o comitati per gli orti innovativi condivisi, volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o l'acquisto di mezzi e materiali che servono all'avvio dell'orto-giardino, considerato un bene comune, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo; quindi sono ammesse attività economiche di carattere temporaneo, o ripetute in circostanze diverse, comunque accessorie, finalizzate all'autofinanziamento per la realizzazione dei vari progetti che si vogliono portare avanti e per la strutturazione basilare dell'orto o giardino, presentando una comunicazione preliminare ed una rendicontazione finale dell'attività alla Amministrazione: è vietato l'impiego di materiali eterogenei di risulta.

ART. 25- INTERVENTI SUI MANUFATTI ESISTENTI

Qualora, nei lotti destinati ad orto, fossero presenti manufatti edili, realizzati con materiali omogenei, non di risulta e compatibili con l'intorno, utilizzabili quali deposito attrezzi e fatto obbligo il loro mantenimento e, se necessario, il loro ripristino. Qualora si trovassero all'interno di un orto elementi tipici della struttura agricola tradizionale quali cigli di sentieri e carrarecci, pergole, pilastri e lavatoi, gli stessi devono essere mantenuti e riqualificati rispettandone i caratteri tradizionali.

ART. 26 - PROPRIETÀ DELLE OPERE REALIZZATE

Tutte le opere e gli interventi, di cui ai precedenti articoli, realizzati sulle aree assegnate in conduzione ad uso orto, sono acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione senza alcun compenso o rimborso nei confronti dell'assegnatario che le ha realizzate.

ART. 27 - NORME APPLICABILI

La realizzazione delle opere nei singoli appezzamenti, ancorché ammessa dal presente regolamento e conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, è comunque soggetta all'ottenimento del titolo edilizio di volta in volta necessario ed è subordinata al rilascio del preventivo parere favorevole dall'area tecnica dell'ufficio competente. Nelle zone soggette a tutela (comunque e da qualsiasi livello legislativo disposto) la realizzazione delle opere finalizzate alla conduzione degli orti deve avvenire nel rispetto della normativa in vigore ed è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, laddove necessarie, da parte degli organi competenti.

Alla fine di questo regolamento si cita la legge della Regione Lazio n.12 del 10 agosto 2016 all'art. 18, comma 2, Lettera f) che promuove l'orticoltura sociale con le seguenti modalità:

1. selezionare aree idonee, secondo parametri quali la vicinanza con zone urbanizzate, la reperibilità di risorse idriche per l'irrigazione, la qualità pedologica e quanti altri parametri fossero ritenuti rilevanti;
2. sollecitare gli enti locali di pertinenza a dotarsi di un regolamento per l'orticoltura urbana, eventualmente adattando al proprio caso quelli già esistenti anche nella Regione;
3. indire bandi di concessione, a singoli od a gruppi costituiti, secondo quanto avranno stabilito nel proprio regolamento;
4. promuovere la costituzione di associazioni tra gli assegnatari, qualora si fosse optato per la concessione ai singoli aspiranti ortisti;
5. configurare con le associazioni costituite degli accordi di gestione che includano la produzione di servizi socio-culturali ed ambientali d'interesse per la collettività;

6. assistere, tecnicamente, e, dove possibile, finanziariamente, i soggetti costituiti nel sistemare le aree concesse per costruire i relativi “parchi ad orti”;
7. controllare che i soggetti costituiti assegnatari gestiscano i “parchi ad orti” coniugando l’interesse dei soci ortisti con l’interesse pubblico dell’aumento dell’offerta di verde attrezzato e di servizi socio-culturali ed ambientali compatibili;
8. promuovere servizi di multifunzionalità compatibile, anche ai fini dell’auto sostentamento delle associazioni.

ART. 28 - MODALITÀ APPLICATIVE

Le modalità applicative del presente regolamento, l’assegnazione, la gestione e la coltivazione degli orti urbani e innovativi saranno individuate dalla Giunta, su proposta del dirigente del Servizio deputato alla gestione del procedimento di assegnazione sia in fase di implementazione che di modifica del presente regolamento. Le modalità applicative di cui al presente articolo sono comunicate dal Dirigente competente alla Commissione consiliare competente.